



**Città di Samarate
Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SUSSIDI,
BENI MOBILI
E IMMOBILI
A GRUPPI E ASSOCIAZIONI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 Del 29/9/2014)
(Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2021...)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Ambito di applicazione
- art. 3 - Tipologia degli interventi
- art. 4 – Criteri di valutazione
- art. 5 – Condizioni Generali che regolano gli interventi del Comune

CAPO II - MODALITA' DI CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI

- art. 6 – Modalità per la presentazione delle domande di contributo annuale
- art. 7 – Modalità per la presentazione delle domande di Patrocinio
- art. 8 – Modalità per la presentazione delle domande per Contributi Straordinari
- art. 9 – Modalità per la presentazione della documentazione
- art. 10 – Rendiconto e liquidazione dei contributi straordinari
- art. 11 – Decadenza dei provvedimenti;

CAPO III – CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

- art. 12 – Individuazione dei beni
- art. 13 - Modalità per la presentazione della domanda
- art. 14 - Istruttoria e assegnazione
- art. 15 - Accordo e sua durata
- art. 16 - Doveri dell'assegnatario

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 17- Norme transitorie e finali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1.1 In ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e in applicazione dell'art. 7 dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina la concessione di beni mobili ed immobili, sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di :

- 1 : Associazioni e/o Gruppi iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Samarate;
- 2 : Associazioni e/o Enti o organismi pubblici o privati, anche di volontariato; comunque senzascopo di lucro aventi sede nel territorio comunale;
- 3 : Associazioni o organismi pubblici o privati, anche di volontariato, comunque senza scopo dilucro, non aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti con iniziative tese a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, nonché lo sviluppo delle attività produttive e occupazioni locali.

1.2 - Detti soggetti non possono far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, fatto salvo quanto previsto all'allegato A.

art. 2 - Ambito di applicazione-

2.1 I provvedimenti che l'Amministrazione Comunale adotta a favore dei soggetti di cui all'art. 1 sono finalizzati allo svolgimento di attività comprese nei loro fini statutari o associativi, o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, purché rientranti tra i fini istituzionali e programmatici del Comune.

2.2 Sono riconducibili ai fini del Comune:

- le attività culturali, scientifiche ed educative;
- la celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e locale, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
- la promozione dell'immagine del Comune di Samarate anche tramite convegni, mostre e saloni o interventi volti alla valorizzazione e alla tutela del suo patrimonio storico, culturale, sociale, ambientale;
- l'incentivazione, la promozione e la pratica dello sport e in particolare quella GIOVANILE a cui si attribuisce una valenza significativa in termini di socializzazione, di integrazione, di educazione all'impegno e di rispetto delle regole del gioco nonché di educazione fisica;
- la promozione delle attività ricreative del tempo libero, gli scambi internazionali, le iniziative di aggregazione sociale e giovanile;
- la promozione e lo sviluppo delle attività economiche e commerciali, di rilevanza sociale e territoriale;
- le attività umanitarie e socio-assistenziali;
- la promozione della solidarietà nazionale e internazionale;
- le attività di solidarietà sociale e di incentivazione della formazione professionale;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano.

art. 3 – Tipologia degli interventi

3.1 – Al fine di sostenere le iniziative rientranti nei campi di cui all'articolo 2 , gli interventi possono consistere in :

- a – **CONTRIBUTI ORDINARI** a cadenza annuale, a sostegno della gestione ordinaria delle attività delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale;
- b – **ACCORDI DI COLLABORAZIONE** a sostegno di iniziative organizzate insieme all'Amministrazione Comunale;
- c - **PATROCINIO** di manifestazioni, iniziative e progetti, organizzati anche al di fuori del territorio comunale, come disciplinato dal regolamento per la concessione di patrocini comunali, al quale si rinvia. La concessione del patrocinio potrà essere accompagnata da agevolazioni aggiuntive previste nel presente regolamento;

d- **CONTRIBUTI STRAORDINARI** una tantum per realizzare manifestazioni o eventi effettuati per la prima volta, o per ricorrenze specifiche, al di fuori dell'attività ordinaria.

e – **INTERVENTI DI SOLIDARIETA'** di carattere straordinario quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità, o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

f – **CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI**

art. 4 – Criteri di valutazione.

4.1 La valutazione degli interventi terrà conto dei seguenti criteri:

a- perseguimento di interessi di utilità sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale e grado di coinvolgimento della stessa, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;

b- promozione e incentivazione sportiva con particolare attenzione a quella giovanile con le seguenti priorità :

1) Associazioni e/o Gruppi sportivi affiliati al CONI - FSN – DSA – EPS;

2) Incentivazione e promozione Sportiva Giovanile - UNDER 12;

3) Continuità alla promozione Sportiva Giovanile - UNDER 18;

4) Incentivazione e promozione delle discipline sportive emergenti o meno diffuse;

5) Pratica Sportiva - OVER 18;

6) coerenza delle attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune nonché con i programmi dell'Amministrazione;

7) qualità e quantità delle iniziative già realizzate negli anni precedenti;

8) carattere originale e innovativo del progetto;

9) continuità negli anni del progetto;

10) rilevanza territoriale del progetto:

➤ Locale;

➤ Regionale;

➤ Nazionale;

➤ Internazionale

11) iniziative progettate e realizzate grazie alla collaborazione tra più Associazioni;

12) numero di persone coinvolte nelle iniziative o attività;

13) presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso o da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti pubblici o privati e da quote di iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative;

14) valore prioritario alle associazioni iscritte all'albo.

Art. 5 – Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune.

5.1– L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verificano per le manifestazioni e iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 1, né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie delle Associazioni iscritte all'Albo del Comune e/o Enti.

5.2– Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

5.3 - Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

5.4 – La concessione del beneficio è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e di rendere noto il concorso da parte dell’amministrazione comunale attraverso i mezzi con i quali il soggetto provvede alla divulgazione delle proprie iniziative.

5.5 – Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, possono essere sostenute dall’Amministrazione Comunale soltanto per le iniziative o le manifestazioni dalla stessa direttamente organizzate, nell’ambito dei fondi per le stesse stanziati.

5.6 – Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti nei quali concorre il Comune non possono essere comprese;

a – le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto dei componenti dell’Associazione od Ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano;

b – gli oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso o da altri Enti pubblici.

CAPO II MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI

art.6 – Modalità per la presentazione delle domande di contributo annuale

6.1-Le istanze per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle Associazioni iscritte all’Albo entro il 30 settembre dell’anno precedente.

L’istanza deve essere presentata in carta semplice a firma del legale rappresentante, corredata da:

- a. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l’attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;
- b. dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi mod.760.
- c. indicazione della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- d. tutti i documenti richiesti dall’art. 6 del regolamento dell’Albo delle Associazioni.

6.2-Entro i 60 giorni successivi all’approvazione, esecutiva per legge, del Bilancio Comunale Preventivo, il coordinatore d’area, sentita la commissione competente, comunica le determinazioni assunte.

Art. 7 – Modalità per la presentazione delle domande di patrocinio

7.1-Per la modalità di richiesta di patrocinio si rinvia a quanto già disciplinato nel regolamento per la concessione dei patrocini comunali.

7.2- La richiesta può essere accompagnata da una richiesta di contributo, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 8.

Art. 8 – Modalità per la presentazione delle domande per contributi straordinari

8.1– Le istanze e le proposte per l’ottenimento di contributi straordinari devono essere presentate, corredate della medesima documentazione di cui all’articolo 6.1, almeno 45 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

8.2- Nelle richieste di contributo andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti presunti derivanti dalla vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni o enti.

8.3- Entro 30 giorni dalla richiesta la Giunta Comunale adotta il provvedimento.

Art. 9 – Modalità per la presentazione della documentazione.

9.1 – Al fine di agevolare le procedure l’Amministrazione Comunale mette a disposizione apposita modulistica per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi e sussidi.

Art. 10 – Rendiconto e liquidazione dei contributi straordinari.

10.1– Per la liquidazione dei contributi straordinari il soggetto beneficiario deve presentare, la seguente documentazione:

- a. rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante;
- b. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- c. copie delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali corredate dalle relative spese sostenute e/o dei rimborsi spesa e di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta;
- d. documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa);
- e. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante degli introiti di ogni tipo compresi vendita biglietti, contributi e/o sponsorizzazioni richiesti e/o ricevuti per l'iniziativa dai vari soggetti pubblici o privati.

10.2- Nel caso il rendiconto economico regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto , il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

I contributi, anche concessi, non potranno essere liquidati a favore di soggetti sui quali gravi una posizione debitoria nei confronti del Comune, fino alla data della documentazione dell'avvenuta estinzione della posizione debitoria medesima.

La liquidazione e il pagamento del contributo saranno disposti ad avvenuta presentazione della documentazione.

Art. 11 – Decadenza dei provvedimenti

11.1– I soggetti richiedenti e assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato richiesto;
- b. non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 9.1, in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- c. il subappalto dei beni immobili e/o mobili concessi;
- d. il mancato rispetto delle norme regolamentari.

CAPO III

CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

art. 12 – Individuazione dei beni

12.1– La Giunta individua annualmente, in sede di direttiva generale d’indirizzo per l’attività gestionale, l’elenco dei beni immobili e mobili destinati alle finalità di cui all’art. 1 e art. 2.

12.2– L’amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di “spazi comuni” per più associazioni, con lo scopo di:

- a. ottimizzare l’uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
- b. favorire l’aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

12.3– A seguito delle determinazioni di cui al comma 1, il Coordinatore d’Area competente redige e pubblicizza opportunamente entro il 31 ottobre di ogni anno l’elenco dei beni immobili per l’assegnazione.

Per ciascun immobile saranno riportate : l’ubicazione, la descrizione sintetica, le finalità di utilizzo, gli orari e i tempi di concessione.

12.4- Gli immobili destinati alle finalità di cui all’art. 1 fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune e sono soggetti a tutela ai sensi del comma 2 dell’articolo 823 del Codice Civile.

12.5-La richiesta occasionale del bene mobile viene inoltrata al Coordinatore d’Area competente che deciderà in base alle disponibilità.

Art. 13 – Modalità per la presentazione della domanda per utilizzo beni immobili

13.1– Le domande tendenti a ottenere l’assegnazione di immobili, diversi dalle strutture sportive, in modo continuativo, devono essere presentate all’area preposta, entro il 30 novembre.

Le domande di utilizzo delle strutture sportive dovranno pervenire entro il 31 Maggio.

Le domande pervenute successivamente a tali date saranno tenute in considerazione subordinatamente, per gli immobili eventualmente rimasti liberi.

13.2-Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, più immobili tra quelli disponibili.

13.3- E’ consentita la presentazione di un’unica domanda da parte di due o più associazioni.

Art. 14 – Istruttoria e assegnazione di beni immobili

14.1– L’assegnazione degli immobili diversi dalle strutture sportive è disposta dal Coordinatore dell’Area competente entro 30 giorni.

14.2- L’assegnazione delle strutture sportive è disposta dal Coordinatore d’Area entro il 30 luglio, dopo la presentazione del piano di utilizzo alla Consulta Sportiva.

14.3- L’assegnazione avviene dietro corresponsione di un canone di concessione e di un rimborso forfettario delle spese di consumo stabilito dalla Giunta Comunale.

Il canone è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con facoltà di riduzione in ragione delle finalità di pubblico interesse perseguite, secondo le percentuali previste nell’allegato A. Il canone di concessione è soggetto ad IVA ai sensi di legge.

14.4– A conclusione delle procedure di assegnazione, l’elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle Associazioni che hanno presentato domanda e sono rimaste escluse.

14.5– L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione dell’immobile in caso di necessità straordinaria.

Art. 15 – Accordo e sua durata.

15.1– La concessione del bene è disciplinata da apposito accordo di durata non superiore a 2 (due) anni e rinnovabile esclusivamente con atto espresso.

15.2– E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere a verifiche periodiche dell’utilizzo del bene.

15.3– Ai fini del miglior utilizzo del patrimonio immobiliare comunale possono essere concessi ad Associazioni, singole o raggruppate, l'adattamento, la manutenzione ordinaria di beni immobili o di porzioni di essi, tenuto anche conto di progetti presentati di particolare rilevanza e utilità sociale, fatta salva l'approvazione degli interventi con le modalità di legge previste . In tal caso si potrà prevedere a favore dell'associazione un contributo, una riduzione del canone o un allungamento di godimento dei beni.

Art. 16 – Doveri dell'assegnatario.

16.1– L'assegnatario è tenuto a utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste e a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

16.2– La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione comunale, se protratta oltre trenta giorni dalla data pattuita, dà luogo alla decadenza della concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione comunale per il recupero dei crediti.

16.3– Costituisce, altresì, causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'atto di concessione ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall'assegnatario.

16.4– Gli uffici comunali possono richiedere dati ed informazioni sull'utilizzo dello stesso.

16.5– Il Presidente dell'Associazione e/o Ente è responsabile civilmente per gli addebiti imputabili alla propria società, ai propri associati e/o terzi, per danni arrecati agli immobili e alle relative attrezzature.

16.6– Durante le manifestazioni, se aperte al pubblico, l'Associazione e/o Ente deve predisporre un servizio d'ordine ed è responsabile dei danni anche se causati da terzi.

16.7– E' fatto obbligo per le Associazioni Sportive e/o Gruppi Sportivi:

- comunicare entro il 15 Ottobre le eventuali rinunce agli spazi delle strutture sportive concesse in uso; nel caso ciò non avvenga nei tempi stabiliti le Associazioni e/o Gruppi Sportivi dovranno pagare il corrispettivo dell'intera stagione;
- comunicare entro il 15 Novembre con atto scritto la conferma delle attività programmate per la stagione sportiva in corso, la congruità degli elenchi degli utenti trasmessi in ordine agli spazi delle strutture sportive concesse in uso; in caso contrario si perde il diritto all'utilizzo;
- presentare richieste utilizzi delle strutture sportive non contemplate nella concessione, finalizzate a gare di campionato, recuperi gare di campionato, gare amichevoli e manifestazioni.

Art. 17 – Diritto di prelazione

In caso di alienazione del bene dato in concessione, al concessionario, qualora partecipante alla procedura a evidenza pubblica all'uopo bandita per l'alienazione, spetterà il diritto di prelazione alle condizioni stabilite nella miglior offerta economica presentata dai concorrenti. Il suddetto diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza , entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione dell'offerta in prelazione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI.

18.1- I beni immobili che alla data di adozione del presente regolamento risultano assegnati con formale atto da parte dell'organo competente, saranno assoggettati alle norme del presente regolamento alla scadenza del titolo che oggi disciplina la loro assegnazione.

18.2- Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari con esso in contrasto.

Allegato “ A ”
RIDUZIONI E/O ESENZIONI
CONCESSIONE CONTINUATIVA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

- Associazioni e/o Gruppi con sede nel territorio comunale, riduzione canone pari al 25%
- Associazioni iscritte all'albo comunale, riduzione canone pari al 50%
- Associazioni e/o Gruppi iscritti all'albo comunale nella sezione “Volontariato e socio-sanitario”, con utilizzo per scopi sociali, ove non sia previsto rimborso da parte dei soci e/o assistiti, riduzione canone pari al 90%.

CONCESSIONE DI STRUTTURE SPORTIVE

- Associazioni e/o Gruppi con sede nel territorio comunale, riduzione canone pari al 25%
- Associazioni e/o Enti affiliati al CONI - FSN – DSA – EPS iscritte all'albo comunale, riduzione canone pari al 50%
- Associazioni e/o enti affiliati al CONI - FSN – DSA – EPS iscritte all'albo comunale per attività finalizzate Under 18, riduzione canone pari al 75%
- Associazioni e/o enti affiliati al CONI - FSN – DSA – EPS iscritte all'albo comunale per attività finalizzate Under 12 esenzione totale
- Gare di campionato e manifestazioni organizzate e/o riconosciute dal CONI - FSN – DSA - EPS esenzione totale
- Associazioni e/o Gruppi con sede nel territorio comunale con attività motorie finalizzate a Persone Diversamente Abili ed Anziani esenzione totale

CONCESSIONE OCCASIONALE DI BENI MOBILI E IMMOBILI UTILIZZATI PER SCOPI CULTURALI E/O SOCIALI

- Alle istituzioni scolastiche del territorio si concede gratuitamente l'uso occasionale di beni immobili e mobili per attività di promozione educativo/culturale.
- A ciascun partito politico si concede un solo utilizzo gratuito di una sala comunale in occasione degli appuntamenti elettorali.
- Alle associazioni culturali e di volontariato è possibile concedere occasionalmente per l'organizzazione di attività e iniziative in sintonia con le finalità dell'ente, previa verifica della disponibilità, l'utilizzo di spazi/materiali/strutture.